

LE FATTISPECIE DISCRIMINATORIE SUGLI ILLEGITIMI RANKING REPUTAZIONALI DEI RIDERS

Com'è noto, il termine "discriminazione" comprende tutte quelle condotte volte a discernere o a differenziare più cose, situazioni o persone.

Nel diritto, tuttavia, esso assume una nozione più distinta e riveste particolare importanza, giacché verte su situazioni soggettive garantite considerate inviolabili.

Le fattispecie dei comportamenti discriminatori, soprattutto nell'ambito del diritto del lavoro, sono destinate ad ampliarsi, sino a ricomprendere tutte quelle ragioni tecnico organizzative che l'ordinamento non consenta in modo esplicito.

Ciò comporta un mutamento del concetto stesso di discriminazione, intesa non solo come tratta dal giudizio comparativo fra il singolo soggetto ed il gruppo in cui è inserito, ma anche da un giudizio effettuato con riferimento alla sola situazione del singolo individuo che ha subito il trattamento negativo.

Una fattispecie sicuramente discriminatoria, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, è l'algoritmo auto-apprendente applicato alla categoria dei riders.

Questi, difatti, al fine di espletare la propria attività lavorativa, risultano assoggettati ad un algoritmo, c.d. "Frank", capace di geolocalizzare i rider ed attivato allo scopo di estrarre dati dalle pedalate affinché essi lavorino in maniera più veloce.

Quando l'algoritmo si accorge la carenza dei riders in turno, la paga a consegna aumenta automaticamente di pochi euro a seconda dei casi, al fine di convincere i lavoratori a pedalare anche in condizioni proibitive, quali forti nevicate, pioggia, vento o ghiaccio.

L'offuscamento del suddetto algoritmo, rispetto alle possibili condizioni personali, produce effetti discriminatori in quanto penalizza diritti costituzionalmente garantiti con esigenze di conciliazione vita/lavoro.

Esso, difatti, nell'elaborare i ranking reputazionali dei cicofattorini, che determinano di fatto le future opportunità di lavoro e le priorità di prenotazione per le consegne, emargina, fino ad estrometterli dal ciclo produttivo, coloro che non riescono a essere disponibili a loggarsi nelle aree di lavoro loro assegnate.

Il rider che non si adegua alla logica dell'algoritmo, dunque, viene gradualmente escluso dalle possibilità di impiego, arrivando in alcuni casi a essere delloggato dal sistema.

La recente decisione del Tribunale di Bologna (ordinanza datata 31 dicembre 2020), ha accertato la natura discriminatoria delle condizioni di accesso alla piattaforma digitale fornita ai ciclo-fattorini da un colosso britannico del food delivery, determinando la rimozione degli effetti della condotta discriminatoria con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.

Il Giudice, difatti, ha ritenuto opportuno, nel caso di specie, condannare la convenuta al risarcimento del cosiddetto "danno punitivo" (c.d. *punitive damages*), determinato in conformità ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività.

Tale principio muove il diritto del lavoro verso una concezione unitaria e paritaria che consenta a qualsiasi individuo di essere posto nelle condizioni idonee ad esercitare la propria attività lavorativa nonché il proprio diritto al lavoro, su cui la nostra Costituzione fonda la propria Carta.

Avv. Marco Pesce

Associate LEGAL IN LAB, sede di Bari